

Atto di variazione

Ramo	Polizza	Appendice	Gerenza	Codice	Broker	Codice
77	172766995	1	Roma	85743	MARSH SPA	103
65	172767267	1				
CONTRAENTE	FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA					
Cod. Fisc./Partita IVA	VIA SALARIA, 298/A – 00199 ROMA (RM) 97015310580					
Rata alla firma	Premio netto Euro	Accessori Euro	Imposta Euro	TOTALE Euro		
Effetto 14/02/2020						

Con il presente documento le Parti prendono atto delle seguenti variazioni sulla Convenzione assicurativa per l'assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi dei tesserati della Federazione Italiana della Caccia Pol. n. 77/172766995 e n. 65/172767267, che avranno validità a partire dalle ore 24:00 del 14.02.2020:

Tessera Amica

Vengono modificate e sostituite le condizioni per la Tessera Amica.

Quanto indicato di seguito sostituisce integralmente le disposizioni previste in polizza:

Nella Sezione **Gestione della Convenzione**, all'Art. 2 - **Soggetti assicurati**, si prende atto che l'attivazione della Tessera Amica dà la facoltà di attivare l'Opzione Cane Amica presente nella polizza Morte e ferimento del cane n. 119/172767342.

Nella Sezione I – Infortuni Lesioni alla persona:

All'Art. 8 – **Franchigia Assoluta sull'Invalidità Permanente** si intende abrogata la lettera c) e di conseguenza si intendono operative le condizioni indicate alle lettere a) e b), di seguito riportate:

- a) sulla parte della somma assicurata fino a Euro 52.000,00 l'indennizzo per invalidità permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia;
- b) sulla parte della somma assicurata oltre Euro 52.000,00 per invalidità permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità permanente superiore al 5% l'indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%.

All'Art. 9 - **Diaria da ricovero e/o da gesso** viene inserito quanto segue, per la Tessera Amica:

Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la società corrisponde Euro 30 giornalieri per i primi trenta giorni a partire dal sesto, Euro 30,00 dal 31° al 60° giorno, Euro 40,00 dal 61° al 90° giorno Euro 55,00 dal 91° al 120° giorno.

Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, la società corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 30 giornalieri per un massimo di 90 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.

Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

L'Art. 14 - Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amica si intende sostituito dal testo che segue:

Per gli assicurati muniti di Tessera Amica - anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti al precedente Art. 3 Attività assicurate, fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, nonché per gli infortuni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria né per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività presenti alla lettera i) dell'Art. 3 Attività assicurate.

L'assicurazione copre anche gli infortuni accaduti durante la partecipazione del proprio cane ad esposizioni/gare di agility, prove di lavoro ed esposizioni cinofile, e relativi allenamenti.

Nella Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi:

L'Art. 9 - Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica si intende sostituito dal testo che segue:

Per gli assicurati muniti di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti al precedente articolo 3 Rischi assicurati, fatta eccezione tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni e per tutti i danni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria e a seguito dello svolgimento delle attività presenti alla lettera i) dell'Art. 3 Rischi assicurati.

L'assicurazione copre anche i danni verificatisi durante la partecipazione del proprio cane ad esposizioni/gare di agility, prove di lavoro ed esposizioni cinofile, e relativi allenamenti.

Nella Sezione III – Somme Assicurate, vengono inserite,

nella Sezione Infortuni:

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica

€ 100.000,00	per caso di Morte
€ 120.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€ 30,00	(max 120 gg franchigia 5 gg) a) fino al 60° giorno l'indennizzo sarà pari ad € 30,00 b) dal 61° al 90° giorno l'indennizzo sarà di € 40,00 c) dal 91° al 120° giorno l'indennizzo sarà di € 55,00
€ 30,00	giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 90 gg. – franchigia 5 gg.

Nella Sezione Responsabilità Civile verso Terzi restano in essere i massimali già previsti in polizza, riportati anche di seguito:


Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica

€ 3.000.000,00	per ogni sinistro con il limite di
€ 1.500.000,00	per persona
€ 750.000,00	per danni a cose o animali


Fermo il resto

Emesso il 26/02/2020

CONTRAENTE / ASSICURATO
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA



UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Un Procuratore



Allianz S.p.A.

Signed by Giuseppe Pietro Gained by Nicola Furiati
on 01/07/2020 13:19:38 CEST 01/07/2020 14:38:41 CEST